



PIANO DI GESTIONE E RELATIVI STRUMENTI ATTUATI DELLA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (IT 7110128) (versante laziale)" E DEI SIC "LAGO SECCO ED AGRO NERO (IT 6020002)" E "AREA SOMMITALE DEI MONTI DELLA LAGA (IT 6020025)"



**Programma di sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 323 Az. a) Tutela e riqualificazione delle risorse naturali – Tipologia 1**



**ALLEGATO 16. DISCIPLINARE DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
NELL'AREA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
(VERSANTE LAZIALE)" (IT7110128) – SETTEMBRE 2013**

Beneficiario:



(Mandataria)



(Mandante)



(Mandante)

**DISCIPLINARE DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
NELL'AREA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (VERSANTE
LAZIALE)" (IT7110128)**

PREMESSO CHE

- l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha la responsabilità verso l’intera comunità nazionale, europea e mondiale, della conservazione, per le generazioni presenti e future, del territorio, dell’ambiente, degli ecosistemi e del paesaggio del territorio del Parco atteso il loro elevato contenuto di biodiversità, valore ecologico, scientifico, storico e culturale;
- l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha la responsabilità di assicurare nel territorio il rispetto delle finalità di tutela e gestione dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 in relazione ai seguenti riferimenti normativi:
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
 - Direttiva 79/409/CEE, recepita tramite Legge 157/92;
 - Direttiva 92/43/CEE, recepita tramite il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03;
 - Legge Quadro per l’Ordinamento della professione di Guida Alpina n. 6 del 2 gennaio 1989.
 - Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e s.m;
 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, «Legge quadro sulle aree protette»;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
 - Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
 - Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lazio) 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n.363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2008, n.928”;
- l’Ente Parco ha redatto su mandato della Regione Lazio il Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale)” (IT7110128) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago Secco e Agro Nero (IT6020002)” E “Area sommitale del Monti della Laga” (IT6020025)” in essa compresi;

- La ZPS “Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale)” (IT7110128) in riferimento alle tipologie di cui all’art 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m. è stata assegnata dalla DGR 612/2011 alle seguenti tipologie AAMM = ambienti aperti delle montagne mediterranee; AFMM = ambienti forestali delle montagne mediterranee, AA = ambienti agricoli, per le quali la DGR citata prevede specifici divieti, obblighi, incentivi;
- i Piani di Gestione hanno identificato un insieme coerente di misure di conservazione per assicurare il recupero e la tutela degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario che prevedono anche una regolamentazione delle attività agricole e pastorali;
- i Piani di Gestione hanno evidenziato il ruolo fondamentale che le attività agro-silvo-pastorali possono svolgere per la conservazione a lungo termine della biodiversità di interesse comunitario se gestite secondo criteri che tengano conto delle loro esigenze di tutela.

Art 1: oggetto del disciplinare

1. L’oggetto del presente disciplinare è quello di fornire indirizzi e prescrizioni per le attività agricole che si svolgono all’interno del versante laziale del PNGSL, in attuazione delle normativa vigente in tema di buone pratiche agricole, condizionalità agricola e indennità agroambientali, e delle misure di conservazione per la tutela degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario identificate dal Piano di Gestione della ZPS;
2. questo disciplinare esplicita buone pratiche coerenti con le caratteristiche degli spazi rurali del territorio in relazione alla vulnerabilità e alla sensibilità di habitat e specie di interesse comunitario;
3. I riferimenti normativi ai quali fa riferimento questo disciplinare esplicitando le azioni da adottare per l’attuazione sono:
 - Norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23.12.1992 (direttiva 90/642/CEE);
 - Gestione dei rifiuti: D.lg.vo n.22 del 5.2.97 e successive modifiche e integrazioni (direttiva 91/156/CE) e gestione dei rifiuti pericolosi: D.lg.vo n.22 del 5.2.97 e successive modifiche e integrazioni (direttiva 91/689/CE)
 - Imballaggi e rifiuti di imballaggi: D.lg.vo n.22 del 5.2.97 e successive modifiche e integrazioni (direttiva 94/62/CE)
 - Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali: Legge n.128 del 24/04/1998 - Allegati A e B (direttiva 96/22/CE)
 - le pratiche di fertilizzazione e di diserbo trovano riscontri normativi rispettivamente nel D.lgs. 11 maggio n.152/99, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”;
 - la protezione delle acque dei nitrati è trattata nel Codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. MiPA del 19 aprile 1999);
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, «Legge quadro sulle aree protette»
 - Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002,

- con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
 - Regolamento CE 1257/99 relativo agli impegni agroambientali e le indennità compensative, nonché in ottemperanza del D.M. 17 ottobre 2007 e del D.lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/128/CE.
 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
 - D.M. 4 agosto 2000, n. 91436 , sezione C aggiornata degli allegati.
 - D.M. 4 agosto 2000, n. 91436.
 - Reg. CEE 19 luglio 1999, n. 1804.
 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220.
 - Reg. CEE 24 giugno 1991, n. 2092
 - Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lazio) 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n.363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2008, n.928”;
4. Il disciplinare ha funzione propositiva e informativa, oltre che prescrittiva, anche per evitare comportamenti inconsapevoli dannosi per gli habitat e per le specie di interesse comunitario e per la loro armonizzazione con gli habitat presenti.

Art. 2: Obiettivi del disciplinare

1. contribuire alla tutela dei Siti Natura 2000 del versante laziale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga riducendo l’incidenza sulla biodiversità di interesse comunitario delle attività agricole e rendendole invece funzionali all’attuazione delle strategie di tutela;
2. contribuire allo sviluppo sostenibile delle attività agricole sul territorio a fini economici e di salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico e culturale e del paesaggio.
3. contribuire a favorire l’utilizzo da parte degli agricoltori di contributi, finanziamenti, incentivi e indennizzi previsti dalle Misure del PSR Lazio 2014-2020.
4. contribuire a diffondere i contenuti e le previsioni, in riferimento alle attività agricole, della Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lazio) 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n.363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2008, n.928”;

Art. 3: indirizzi generali per la gestione delle attività agricole

1. L’Ente Parco promuove la cooperazione tra le aziende per la creazione di filiere di produzioni e servizi compatibili e coerenti con una valorizzazione produttiva del territorio nel rispetto delle sue valenze naturalistiche, storiche e culturali;
2. L’Ente parco promuove l’adozione da parte di aziende e produttori di sistemi di certificazione di qualità dei prodotti e di certificazione ambientale.
3. L’Ente Parco promuove la conservazione delle risorse genetiche a favore di agricoltori e

allevatori custodi.

Art. 4: divieti

In attuazione delle normative vigenti ed in particolare della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011 e della DGR n°972 del 22 dicembre 2008, valgono i seguenti divieti, con le relative specifiche:

1. è vietata l'eliminazione e/o il danneggiamento degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali: alberi isolati, siepi, filari, pozze d'acqua, sorgenti, stagni e ristagni, fontanili, maceri, prati allagati, fossi;
2. è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
3. è vietata la distruzione dei muri a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva 147/2009 CE.. Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati per il loro spostamento per esigenze agricole che deve comunque prevedere il loro ripristino con identica tipologia con altra collocazione
4. è vietata la distruzione degli elementi antropici del paesaggio rurale quali i selciati in pietra e le altre testimonianze storico culturali.
5. sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
6. è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
7. è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
 - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
8. è vietata la distruzione o il danneggiamento dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato altresì, disturbare le specie di uccelli durante il periodo riproduttivo e di dipendenza;
9. è vietato il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva e arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito.
10. È vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente

Modificati (OGM).

11. È vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: a)anticoagulanti della seconda generazione –Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacum, Flocoumafen; b) fosforo di Zinco;
12. la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla L.R. 12 agosto 1996 n. 34 concernente “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque amovibili, e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta percento dell'area disponibile;
13. il dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000.

Art. 5: obblighi

In attuazione della D.G.R. n.612 del 16/12/2011 valgono i seguenti obblighi con le relative specifiche:

1. per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
2. E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
3. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
4. gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.
5. a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad

alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.

Art. 6 Indirizzi

In attuazione della D.G.R. n.612 del 16/12/2011, e in riferimento alle tipologie di appartenenza della ZPS in oggetto, valgono i seguenti indirizzi con le relative specifiche che l'Ente Parco promuoverà sul territorio:

1. l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
2. le forme di agricoltura tradizionale;
3. il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di habitat naturali, quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
4. il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
5. la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
6. la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
7. il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;
8. l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione:
 - alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità,
 - alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno),
 - alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ad es. ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale);
9. il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui culturali prima delle lavorazioni del terreno;
10. l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghnature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
11. la riduzione e il controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
12. l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppetto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

Art. 7: interdizioni

1. L'Ente Parco può interdire, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, l'accesso turistico con mezzi motorizzati a particolari aree per esigenze legate alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, provvedendo conseguentemente, alla chiusura di strade con sbarre metalliche di cui verranno fornite le chiavi agli operatori agro-silvo-pastorali aventi diritto, oltre che agli enti preposti alla sorveglianza e all'antincendio.

Art. 8: segnalazioni di avvistamenti

2. Eventuali rinvenimenti e/o avvistamenti di esemplari vivi o morti delle specie animali di seguito elencate vanno tempestivamente segnalati all'Ente Parco, e/o al CFS competente per il territorio: Lupo (*Canis lupus*), Orso (*Ursus arctos*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), Tritone alpestre (*Mesotriton alpestris*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii*) Coturnice (*Alectoris graeca*).